

***Studio Legale***

***Avv. Laura Maria Puzzo***

Via Roma n 97 Calascibetta (EN)

**p.e.c.: [laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it](mailto:laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it)**

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA –**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

**avverso la sentenza n. 1923/2021 PUBBLICATA il 19/04/2021 nel procedimento**

**R.G. n. 3504/2016**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI**

**DEI**

**LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per:

**-TORRISI GIUSEPPA** nata a Acireale il 17.4.1978 c.f. TRRGPP78D57A028J;

**-PAPPALARDO AGATA MARIA LUCIA** nata a Paternò il 13.12.1979 c.f.  
PPPGMR79T53G371E;

**-DIOLOSA' GIUSEPPINA** nata a Biancavilla il 23.03.1974 c.f. DLSGPP74C63A841M

**-CUTRONA ANTONELLA** nata a Paternò il 01.1.1982 c.f. CTRNNL82A41G371S;



**BRICOLA CONCETTA MARIA VALERIA** nata a Paternò l'11.9.1980 c.f. BRCCCT80P51G371R;

**-VENTURA RITA** nata a Paternò il 27.6.1975 c.f. VNTRTI75H67G371C;

**--VENTURA BARBARA** nata a Paternò il 25.10.1977 c.f. VNTBRB77R65G371W;

**-RANDAZZO ALFIA CARMEN VALENTINA** nata a Paternò il 01.4.1982 c.f. RNDLCR82D41G371J;

**-LO PRESTI VALERIA** nata a Catania il 21.08.1976 c.f. LPRVLR76M61C351A;

**- COPPOLA MARIA CONSOLAZIONE** nata a Paternò il 01.9.1977 c.f. CPPMCN77P41G371A;

**-COSTA STEFANIA** nata a Catania il 21.9.1982 c.f. CSTSFN82P61C351V;

**-VASQUES PAOLA** nata a Praia a Mare (Cs) il 08.4.1973 c.f. VSQPLA73D48G975U;

Tutte rappresentate e difese, per procure allegate al presente ricorso, dall'avv. Laura Maria Puzzo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Puzzo in Calascibetta via Roma n 97 tel.fax 0935.5681 42 pec. laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it

**- appellanti-**

**C o n t r o**



**-MIUR** – **MINISTERO**  
**DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA**  
**RICERCA**,in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**-AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA**, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**- resistenti-**

**E nei confronti di**

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Catania, per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola Primaria(EEEE)vigenti negli anni scolastici 2014/2017e quelle aggiornate nel 2019 e fino a quando le stesse saranno vigenti

**-Liticonsorti-**

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA**

della Sentenza n. 1923/2021 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania PUBBLICATA il 19/04/2021, non notificata dal Miur ma comunicata dalla cancelleria al difensore di primo grado il 19.4.2021, nel procedimento R.G. n. 3504/2016 promosso con ricorso depositato il 13.4.2016 che definitivamente dichiarava il rigetto del ricorso rubricato al n 3504/2016 R.G.L.

**RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Le ricorrenti ed odierne appellanti, docenti in possesso del diploma di maturità



magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, hanno adito il Giudice del Lavoro di prime cure per ottenere – anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, Gae della provincia di Catania, invocando l'efficacia caducatoria *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (di annullamento parziale del D.M. 235/2014) e, in ogni caso, la natura abilitante del diploma magistrale, con conseguente disapplicazione degli eventuali provvedimenti ostativi all'inserimento nelle GAE per violazione dell'art. 1 della l. n. 296/2006 (norma che fa salvo il diritto all'inserimento nelle GAE di tutti i docenti in possesso di un titolo abilitante alla data dell'1.1.2007).

2. Le ricorrenti, con il ricorso principale, hanno quindi chiesto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale di Catania, chiedendo di essere autorizzate alle notificazioni ex art. 151 c.p.c, al fine di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia. Avendo conseguito il diploma magistrale, le ricorrenti avrebbero dovuto essere inserite da tempo nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (T.U. Istruzione), come modificato dall'art. 1, co. 6, della L. n. 124 del 1999, e all'art. 1 del D.L. n. 97 del 2004 (convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004).

Al contrario il MIUR, con il decreto n. 235 del 2014, ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie permanenti (che sono divenute graduatorie a esaurimento in virtù dell'art. 1, co. 605, della L. n. 296 del 2006), senza prevedere la possibilità per i diplomati magistrali di esservi ricompresi.

L'inserimento in queste graduatorie, com'è noto, è a sua volta il presupposto per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, e soprattutto per le assunzioni in ruolo, ai sensi degli artt. 399 e 401 del TU Istruzione. Inoltre, con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, il mancato inserimento al loro interno aggrava il danno subito dalle ricorrenti, che si vedono preclusa una delle possibilità per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato .



L'illegittimità della condotta del MIUR è stata dichiarata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1974 del 2015, ha ribadito che il diploma magistrale è *«abilitante a tutti gli effetti di legge»*, annullando il D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti che ne sono in possesso di venire inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

Eppure, nonostante la pronuncia del massimo organo di giustizia nell'amministrazione, il MIUR non ha provveduto a consentire ai docenti in possesso di diploma magistrale di essere ricompresi nelle graduatorie a esaurimento. Addirittura, alle ricorrenti è stata preclusa persino la mera possibilità di fare la relativa domanda, in quanto la richiesta poteva essere avanzata solamente con modalità telematiche – tramite il sito web del MIUR – e l'accesso al portale non era consentito a coloro che avevano il diploma magistrale come titolo abilitante.

Le ricorrenti hanno quindi presentato un atto di diffida e messa in mora volto a ottenere l'inserimento in tali graduatorie.

La diffida è rimasta senza riscontro anche perché con una circolare del 30.06.2015 (prot. 2198) il MIUR ha previsto unicamente *«l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli»* e *«l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente»*.

In seguito, il Ministero ha anche precisato, con una circolare del 06.07.2015, che *«non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificatamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale»*.

. Il rifiuto dell'Amministrazione di consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento è illegittimo, perché contrasta con la normativa sui titoli abilitanti, con le pronunce dei giudici amministrativi e con lo stesso principio di eguaglianza.



Come si è detto, esso cagiona alle ricorrenti un grave danno, precludendo loro l'accesso sia alle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, sia soprattutto all'impiego in ruolo a tempo indeterminato.

Il danno si è ulteriormente aggravato a seguito dell'approvazione della L. n. 107 del 2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*, conosciuta nel linguaggio giornalistico come la c.d. «Buona scuola»), la quale ha previsto l'attuazione di un «*piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado*» per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto (art. 1, co. 95). Nell'ambito di questo piano saranno assunti a tempo indeterminato «*i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente*» (art. 1, co. 96) e poi, a decorrere dal 1 settembre 2015, tali graduatorie «*se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*».

Secondo il giudice di primo grado, «*le odierne ricorrenti avrebbero dovuto chiedere l'inserimento in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti delle graduatorie medesime. Tuttavia, è circostanza pacifica in giudizio che le stesse abbiano atteso sino ad oggi prima di richiedere l'inserimento nelle graduatorie, ormai definitivamente chiuse. La tardività della domanda proposta con il presente giudizio diviene dirimente ai fini del decidere, palesando l'infondatezza della pretesa attorea*».

Inoltre, non sarebbe possibile attribuire efficacia generale alle pronunce del Consiglio di Stato invocate dai ricorrenti, perché gli atti annullati non sarebbero qualificabili né come atti normativi, né come provvedimenti, e sarebbero piuttosto degli atti di gestione del rapporto di lavoro, posti in essere con le capacità e i poteri del datore in regime privatistico; oppure, al più, sarebbero atti plurimi, dal contenuto e dagli effetti scindibili e differenziabili per ciascun destinatario, con la conseguenza che l'annullamento non si estenderebbe oltre i limiti soggettivi del giudicato.

**3.** Si costituiva ritualmente il MIUR, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto in data 28.6.2016



4. In data 06.10.2016 veniva discusso il ricorso ex art 700 c.p.c. Sub. Proc. Cautelare in corso di causa , rigettato in data 07.11.2016.

5. Il Giudice del Lavoro Ill.ma dott.ssa Musumeci fissata al 15.04.2021 la data per l'udienza di merito ed in quella data si teneva l'udienza per discussione.

6. A seguito di discussione orale, previo deposito di note difensive, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza che veniva comunicata in data 20/04/2021: il giudice di prime cure a pagina 4 dell'impugnata sentenza argomentava , riportando il testo della sentenza n. 3820 del 15.02.2021 della Corte di Cassazione che ha da nuovamente effettuato nuova disamina sul diploma magistrale affermando che lo stesso è titolo abilitante, per affermare alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata che ... *“Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande proposte dai ricorrenti non possono trovare accoglimento”*

*“ rigetta le domande proposte; compensa interamente tra le parti le spese di lite.”*

La pronuncia è errata e meritevole di annullamento e/o riforma per le seguenti ragioni.

1)I giudici di merito avevano infatti riconosciuto natura abilitante al titolo posseduto in quanto l'art. 15, comma 7, del d.PR 23 luglio 1998, n. 323, sancisce testualmente che: *«I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.»*

2)Il giudice di prime cure nella sentenza di rigetto non ha considerato che l'Amministrazione resistente , malgrado le sentenze della Corte di Cassazione del 2017 e 2019 che riguardano il non riconoscimento del titolo abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2000/2001 , ha di fatto negato l'esistenza di tali pronunce atteso che con l'emanazione del Bando VI ciclo Tfa e con la legge 2021 del decreto Bis, ai sensi del DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) ha considerato, in maniera piena e completamente efficace, tale da far accedere i possessori al percorso di specializzazione per il sostegno e **SOPRATTUTTO HA PERMESSO DI CONSIDERARE IL DIPLOMA MAGISTRALE COMPLETAMENTE ABILITANTE SENZA LA NECESSITA' DI ULTERIORI ABILITAZIONI DATO CHE** sono stati assunti a tempo indeterminato **su posto comune, con diploma magistrale e senza**



**nessuna abilitazione successiva,** gli insegnanti che hanno svolto tre annualità di servizio su posto comune, anche non continuative, negli ultimi dieci anni, oltre l'anno in corso – l'arco temporale per il predetto servizio va dal 2010/11 al 2020/21 – (oltre all'inserimento nella prima fascia delle GPS) e non come argomentato anche in seno alla sentenza n. 3820 del 15.02.2021 della Corte di Cassazione , che ha considerato il diploma magistrale “ *un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie* “

\*\*\*\*\*

Per quanto premesso con il presente atto i ricorrenti impugnano l'appellata sentenza n. 1923/2021 per chiederne l'annullamento e/o la riforma totale per i seguenti

### **MOTIVI DI APPELLO**

Il Tribunale di primo grado dopo aver ritenuto che la normativa di riferimento precluderebbe “nuovi inserimenti” nelle graduatorie per cui è causa - senza distinguere, però, tra docenti già in possesso di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della L. 269/2006, come gli attuali appellanti, e docenti abilitatisi successivamente - ha rigettato le domande avanzate in primo grado, compresa quella basata sull'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha annullato il d.m. 235/2014, omettendo di valutare la richiesta di risarcimento in forma specifica avanzate in primo grado.

Nelle pagine seguenti, si affronteranno in modo peculiare, le ragioni per cui le motivazioni della sentenza di primo grado si ritengono erronee, soprattutto:

**-nella parte in cui** il Giudice di *prime cure* ha rigettato le domande dei ricorrenti sulla erronea considerazione dell'inesistenza di una norma di rango primario che legittimi il preteso inserimento, equiparando i docenti già abilitati prima dell'entrata in vigore della l. 296/2006 a quelli abilitati successivamente; pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata:

*“Nel merito, la domanda volta a conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania impuguate non può trovare accoglimento.*





*Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 3820 del 15.02.2021, "In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento."; nella parte motiva, la Corte ha precisato: "... il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 197 nella sua versione originaria, prevedeva che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.... " e, quindi, riconosceva ai diplomati magistrali il valore abilitante del titolo.*

*La disposizione è stata abrogata dalla L. n. 425 del 1997, art. 8 di riforma degli esami di Stato e l'effetto abrogativo è stato differito all'entrata in vigore del regolamento che, adottato con D.P.R. n. 323 del 1998, art. 15, comma 7, ha previsto che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".*



*La norma regolamentare ribadisce il regime transitorio già fissato dal decreto interministeriale del 10 marzo 1997, emanato in forza del potere conferito dalla L. n. 341 del 1990, art. 3, comma 8, istitutiva di "uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare". Il decreto aveva nel preambolo richiamato la necessità, ai fini dell'insegnamento, del diploma di laurea (Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali) e solo in via transitoria aveva previsto, all'art. 2, comma 1, che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dalla citata L. n. 444 del 1968, art. 9, comma 2, nonchè ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e ss..".*

*16. Entrambe le disposizioni transitorie, quindi, non si limitano a riconoscere il valore legale e abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ma aggiungono, significativamente, che il diploma costituisce titolo per la partecipazione "ai concorsi per titoli ed esami" e richiamano, in tal modo, operando un'implicita differenziazione, le diverse forme di reclutamento previste dal D.Lgs. n. 297 del 1994 nel testo all'epoca vigente, che, agli artt. 399 e ss., aveva istituzionalizzato il sistema del cosiddetto "doppio canale".....*

*Anche in tal caso la disposizione deve essere letta nel suo complesso e, pertanto, l'espressione "docenti già in possesso del titolo di abilitazione" non può essere avulsa dall'intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell'incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì "fa salvi" gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo*



*necessario per richiedere l'iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento.”.*

*“Come rilevato dall’Adunanza Plenaria nella citata sentenza, “La norma appena trascritta esprime con chiarezza qual è il valore legale del titolo di diploma magistrale conservato in via permanente: pure in un contesto ordinamentale che, con la concreta attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione, ormai prevede come requisito necessario il possesso della laurea, il diploma magistrale, se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all'insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l'immediato accesso ai ruoli. Il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, dovendo leggersi la l'espressione "conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare [...]" in senso necessariamente complementare e coordinato, nel senso, appunto, che si tratti di un'endiadi.”.*

L'art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, riproducendo la superiore disposizione, ha previsto che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

- **nella parte in cui** ha ritenuto che parte ricorrente si sarebbe mossa tardivamente per reclamare l'inserimento nelle GAE pagg. 2 e 3 della sentenza

“ La circostanza che la mancata proposizione da parte della domanda di inserimento nella anzidetta graduatoria sia stata una conseguenza della convinzione di non essere in possesso di un titolo abilitante ,non assume valenza dirimente in particolare, l’Adunanza Plenaria, con riguardo alle questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione, ha affermato il

*amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine*



*decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico."*

Deve infatti, escludersi che la errata convinzione della parte ricorrente circa la sussistenza dei presupposti di legge per domandare l'inserimento alle graduatorie permanenti( e successivamente, ad esaurimento) possa giustificare la richiesta di rimessione in termini per l'esercizio del diritto . Il diploma magistrale, come osservato, ha sempre avuto natura abilitante, derivante dall'art.53 R.F. 6 maggio 1923 n 1054,in combinato disposto con l'art.197 d.l.16 aprile n 297, D.M. 10 marzo 1997, art 15 , c 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n 323. Il medesimo DPR 25 marzo 2014 si è limitato a riconoscere tale fatto ed ha statuito di conseguenza. Stando così le cose, ben potevano gli aspiranti che ne avevano i requisiti come i ricorrenti, presentare tempestivamente la domanda di inserimento entro il termine ultimo degli inseriti in graduatoria, rappresentato dal biennio 2007/2008 valendosi la clausola di salvezza contenuta nella disposizione in esame(" sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione)";

**-nella parte in cui** è stata rigettata la domanda di accertamento dell'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del CDS;

**- nella parte in cui** non è stata esaminata la domanda subordinata di risarcimento del danno in forma specifica;

**-nella parte in cui** di prime cure a pag.1 richiama a supporto delle tesi sostenute “

Va evidenziato che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 20/12/2017, alle cui condivisibili motivazioni questo Giudice fa riferimento, e con sentenze n. 4 e n. 5 del 27/02/2019 le quali hanno confermato i principi affermati nella precedente decisione oltre la sentenza della Corte di Cassazione del febbraio 2021.”

Di seguito si analizzano nello specifico i punti oggetto di impugnazione:



**1) Errore nel giudicare la sentenza appellata sulla sussistenza del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 605, della legge n. 296 del 2006, nonché dell'art. 197 del TU Istruzione e dell'art. 1 del d.l. n 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004.**

La domanda principale svolta dalle appellanti nel giudizio di primo grado ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento.

La domanda si fonda sul rilievo che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di cui gli appellanti sono tutti in possesso, è un «*titolo abilitante*» all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento ai sensi dell'art. 401 del TU Istruzione (come modificato dalla L. n. 124 del 1999) e dell'art. 1 del D.L. n. 97 del 2004 (convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004).

Infatti, solamente dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola primaria: per quanto il corso di laurea in Scienze della formazione primaria esistesse sin dall'emanazione del decreto MIUR del 26.05.1998 (e la sua istituzione fosse prefigurata addirittura sin dalla L. n. 341 del 1990), soltanto con l'art. 5, co. 3, della L. n. 53 del 2003 (poi abrogato dalla L. n. 244 del 2007) il legislatore ha previsto che l'esame di laurea sostenuto a conclusione di tale corso avesse valore di esame di Stato e abilitasse all'insegnamento.

Pertanto, il diploma magistrale acquisito entro il 2002 è titolo abilitante per l'accesso alla docenza nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria: l'art. 197 del TU Istruzione disponeva infatti (e dispone tuttora) che «*il titolo di studio conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*».

Inoltre, la tabella allegata al D.L. n. 97 del 2004 e richiamata dall'art. 1 del decreto stesso ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, l'accesso e la permanenza nelle graduatorie in questione avviene in virtù del possesso, tra l'altro, del «*titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione*



*alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria».*

Tra i titoli richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi e posti e a cattedre di insegnamento nella scuola materna (oggi scuola per l'infanzia) e nella scuola elementare (oggi scuola primaria), l'art. 402 del TU Istruzione prevede appunto il diploma conseguito presso gli istituti magistrali prima che entrassero a regime i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, diploma magistrale che quindi, in base alla tabella allegata al D.L. n. 97 del 2004, deve ritenersi titolo valido e sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie (prima permanenti e oggi) a esaurimento.

L'abilitazione all'insegnamento discende quindi direttamente dal possesso del diploma magistrale e non è subordinata al superamento di prove o concorsi.

Tale conclusione è avvalorata anche dal decreto interministeriale del 10.03.1997 e dal DPR n. 323 del 1998 (i quali hanno ribadito che i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, *«conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare»*), dal CCNI sulla mobilità nel comparto Scuola del 29.02.2012, dal D.L. 104 del 2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2013 (che ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore abilitante anche all'insegnamento nelle scuole paritarie).

È sulla base di questa normativa, dalla quale si ricava il valore *«abilitante a tutti gli effetti di legge»* del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, che il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in primo luogo, il diritto dei docenti che ne sono in possesso a essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che comprende coloro che sono abilitati all'insegnamento.

Con il parere n. 3813 del 2013, reso l'11.09.2013 in sede di procedimento per ricorso straordinario, il massimo organo di giustizia nell'amministrazione ha infatti confermato che il possesso del *«diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege»* è condizione necessaria e sufficiente per l'inserimento del docente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (alla quale accedono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle graduatorie a esaurimento) – e quindi anche all'inserimento nella graduatorie permanenti, proprio per la sua *«natura abilitante»* – *«prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio*



*attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».* Su queste basi il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto annullando il decreto del MIUR n. 62 del 2011, nella parte in cui escludeva dalla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.

A seguito del parere del Consiglio di Stato, il MIUR ha emanato i decreti n. 308 e n. 353 del 2014, con i quali ha finalmente disposto l'inserimento degli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, vale a dire nella fascia dedicata a coloro che, pur non essendo inseriti nelle graduatorie permanenti, *«sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento»*. Di conseguenza, essendo tali docenti in possesso di un titolo abilitante, coerenza avrebbe voluto che il MIUR consentisse il loro inserimento anche nelle graduatorie permanenti.

Al contrario, in maniera del tutto contraddittoria e incurante dei pronunciamenti dei giudici amministrativi, il MIUR, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie permanenti con il decreto n. 235 del 2014, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di esservi ricompresi.

Ciò ha quindi reso necessario un nuovo arresto del Consiglio di Stato che, nella già citata **sentenza n. 1973 del 2015** ha dichiarato in generale il diritto degli insegnanti in possesso del diploma magistrale all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, valide per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche e soprattutto per l'assunzione a tempo indeterminato, annullando il decreto del MIUR n. 235 del 2014.



L'orientamento è stato confermato anche dall'Adunanza Plenaria, sia pure in sede cautelare, la quale ha ribadito che «*i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE*» (ord. n. 1 del 2016).

Il diritto dei ricorrenti è stato dichiarato anche dalla Commissione europea, che in una nota del 31.01.2014, ha dichiarato che i possessori di un diploma magistrale sono a tutti gli effetti abilitati a insegnare in Italia (nel testo originale: «*holders of the diploma di "Maturità Magistrale" were fully qualified to teach in Italy*»). **La sentenza appellata non nega, di per sé, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, da cui deriva direttamente il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento.**

**Essa afferma, tuttavia, che tale diritto non dato dal conservare in via permanente l'attuale valore legale del diploma magistrale ma dal consentire con il diploma magistrale di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento.**

**La tesi è errata e da tale circostanza deriva la violazione dell'art. 1, co. 605, della legge n. 296 del 2006, nonché dell'art. 197 del TU Istruzione e dell'art. 1 del d.l. n 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, denunciata con questo primo motivo di appello.**

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, infatti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie non può essere precluso dall'art. 1, co. 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006, che ha determinato la “*chiusura*” delle graduatorie: tale “*chiusura*”, infatti, ha implicato che non potesse rientrarvi chi ha ottenuto il titolo abilitante *dopo* l'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 (fatto salvo chi all'epoca frequentava già un corso abilitante), ma non può certo comportare l'esclusione di *chi aveva già titolo per l'inserimento*. Non a caso la disposizione afferma che, a seguito della trasformazione delle graduatorie in graduatorie a esaurimento, sono fatti salvi gli inserimenti «*per i docenti già in possesso di abilitazione*».

**È infatti chiaro che la logica della legge non è – né può essere, pena un insanabile contrasto con l'art. 3 Cost. e il correlato principio di affidamento (su cui si v. Trib. Siena, sez. lav., sent. n. 299/2015) – escludere dalle graduatorie chi non le componeva già all'epoca, ma chi all'epoca non aveva titolo per esservi ricompreso.**





**Si tratta di un diritto che era esercitabile in occasione dei periodici aggiornamenti ma che, derivando direttamente dalla natura abilitante del titolo, è rimasto e rimane esercitabile anche tuttora.**

Questa è, d'altra parte, la tesi accolta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 2015, che ha giudicato illegittimi «*i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento*» perché «*non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali*».

L'orientamento è stato condiviso anche dalla giurisprudenza ordinaria: si v. i decreti emessi dal Tribunale di Pordenone nei giudizi r.g. 583/2015 e r.g. n. 310/2015, nonché le sentenze n. 16 e n. 17 del 2016 del Tribunale di Como, che hanno affermato che «*l'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l'inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente*».

**Ulteriore argomento a supporto di questa tesi riguarda il fatto che, con l'approvazione della legge n. 107 del 2015, la funzione delle graduatorie a esaurimento ha subito una modifica sostanziale, perché sono divenute uno degli strumenti mediante i quali il legislatore ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla sentenza del 26.11.2014 della Corte di giustizia nella causa C-418/13, *Mascolo*.**

L'assunzione degli insegnanti inseriti nelle graduatorie a esaurimento è infatti l'elemento portante del piano straordinario di assunzioni disposto dal legislatore per risolvere il



problema del precariato storico, e che vede quale suo effetto ulteriore la perdita di efficacia delle graduatorie stesse, a decorrere dal 1 settembre 2015, qualora esaurite.

**A seguito e in conseguenza della legge n. 107 del 2015, dunque, è sorto un interesse all’inserimento nuovo e diverso rispetto a quello che poteva essere fatto valere nel biennio 2007-2008.**

Anche nel caso di specie, i ricorrenti, che non hanno potuto accedere alle graduatorie a esaurimento (e quindi all’impiego a tempo indeterminato) unicamente a causa della condotta illegittima dell’Amministrazione che ne ha disconosciuto il titolo abilitante, per anni hanno lavorato alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, che consentivano loro di svolgere supplenze brevi (la circostanza è stata dedotta in primo grado e non è stata contestata).

Essi si trovano quindi in una situazione la cui contrarietà al diritto dell’Unione europea è stata accertata dalla Corte di giustizia e nelle medesime condizioni dei loro colleghi per i quali il legislatore ha prefigurato, sin dalla L. n. 296 del 2006 e ora anche con la L. 107 del 2015, l’attuazione di piani straordinari di reclutamento e di assunzione, volti anche fornire adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Non è superfluo ricordare che, proprio dando attuazione alla pronuncia dei giudici di Lussemburgo, **la Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 2016**, abbia previsto per i docenti precari la misura – *«che sostanzialmente costituisce anch’essa un risarcimento, ma in forma specifica»* – *«della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla “copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto”*», previsto dalla l. n. 107 del 2015.

È quindi anche la finalità perseguita dalla normativa descritta che induce ad avvalorare la tesi secondo cui i ricorrenti, che sono in possesso del titolo abilitante previsto dalla legge, siano inseriti nelle graduatorie a esaurimento.

Pertanto, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento non poteva e non può risultare ostativo all’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie stesse, non essendo state abrogate le norme che riconoscono il diritto degli insegnanti in possesso del titolo abilitante a esservi ricompresi in occasione del loro aggiornamento.

Il giudice di primo grado nulla ha disposto sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata in ricorso



**2) Errore nel giudicare della sentenza appellata sugli effetti delle pronunce del Consiglio di Stato e sentenza Corte di Cassazione n. 3820 del 15.02.2021 . Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.a., dell'art. 2908 c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Atti normativi dell'amministrazione resistente che considerano il diploma magistrale conseguito entro a.s.2001/2002 quale abilitazione piena utile finanche ad essere assunti a tempo indeterminato: Bando VI ciclo Tfa e con la legge 2021 del decreto Bis, ai sensi del DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021.**

Per l'a.s. 2021/2022 sono state disposte delle Immissioni in ruolo dei docenti prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo sostegno e ne hanno beneficiato circa 11mila insegnanti, tra posti di sostegno e comuni. Quelli che hanno ottenuto un incarico a tempo determinato, si sottoporranno ad una prova finale disciplinare, oltre al colloquio con il comitato di valutazione e potranno essere assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

Le assunzioni da prima fascia e relativo elenco aggiuntivo GPS sono state disposte dal Decreto Sostegni bis.

Per partecipare alla procedura, sia per posto comune che per posto di sostegno, il requisito è stato l'inserimento nelle GPS di prima fascia o relativi elenchi aggiuntivi. Solo per partecipare alla procedura su posto comune, era necessario aver svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali. E' DI TUTTA EVIDENZA CHE SOLO IL DIPLOMA MAGISTRALE , CONSIDERATO PIENAMENTE ABILITANTE, E TRE ANNI DI SERVIZIO hanno permesso l'assunzione a tempo indeterminato del personale in posizione utile dalle Gps.

I posti utilizzati sono stati quelli residui dopo la fase ordinaria di assunzione da GaE e concorsi (con accantonamento dei posti per i concorsi ordinari già banditi nel 2020 e ancora da svolgere).

Tale elemento fattuale diviene un elemento assolutamente determinante anche per la ricostruzione esegetica della vicenda della validità del diploma magistrale come titolo abilitante.

L'amministrazione resistente, dopo aver combattuto anni di battaglie legali per cercare di rendere non abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 , nei fatti, dimostra di non condividere assolutamente l'orientamento giurisprudenziale perseguito atteso che disciplina la categoria degli



insegnanti in possesso del suddetto diploma magistrale alla stregua di chi è pienamente abilitato , tanto da permettere agli stessi di accedere al servizio a tempo indeterminato. Il suddetto diploma magistrale e' titolo abilitante per facta concludentia mostrando la volontà di accettare la validità giuridica del diploma magistrale quale titolo abilitante!

Tutto cio' argomentato per evidenziare la necessità di altra ricostruzione esegetica.



La sentenza impugnata sostiene che pronuncia sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 sia irrilevante nel caso di specie, perché gli atti annullati non sarebbero qualificabili né come atti normativi, né come provvedimenti, e sarebbero piuttosto degli atti di gestione del rapporto di lavoro, posti in essere con le capacità e i poteri del datore in regime privatistico; oppure, al più, sarebbero atti plurimi, dal contenuto e dagli effetti scindibili e differenziabili per ciascun destinatario, con la conseguenza che l'annullamento non si estenderebbe oltre i limiti soggettivi del giudicato.

Con il primo motivo di appello si è già argomentato che dalla natura abilitante del diploma magistrale deriva il diritto all'inserimento nelle graduatorie di tutti coloro che l'hanno conseguito entro l'anno 2001-2002. È appena il caso di aggiungere che questo diritto soggettivo può e deve essere riconosciuto e tutelato direttamente dal giudice ordinario, il quale ove occorra disapplicherà gli atti amministrativi illegittimi che vengono in rilievo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

**La sentenza è tuttavia errata anche nella parte in cui qualifica il DM n. 235 del 2014 e, di conseguenza, sminuisce la portata della sentenza del Consiglio di Stato che lo ha annullato.**

Il decreto citato deve essere considerato uno di quegli atti organizzativi per mezzo dei quali le Amministrazioni determinano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e più precisamente è un *«atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie»* (in questo senso Cass. civ., S.U., ord. n. 25840 del 2016).

Essendo dunque il DM n. 235 del 2014 la fonte che disciplina direttamente l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, nell'esercizio del potere di organizzazione dell'Amministrazione e in attuazione della normativa primaria, è chiaro che gli effetti costitutivi derivanti dalla pronuncia del giudice amministrativo sono estremamente rilevanti, anche per il caso di specie.

La sentenza n. 1973 del 2015 del Consiglio di Stato – che ha annullato il decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente ai docenti in possesso del diploma magistrale di essere iscritti nelle graduatorie a esaurimento – ha inciso sull'atto organizzativo con effetti *erga omnes*.



Infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che *«la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri»* (Cons. St., sez. IV, sent. n. 5459 del 2013; si v. anche sez. III, sent. n. 2350 del 2012). Pertanto, il principio di efficacia *erga omnes* delle pronunce del giudice amministrativo trova applicazione laddove *«si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati e indeterminabili a priori»* (Cons. St., sez. IV, sent. n. 5459 del 2013; si v. anche sez. VI, sent. n. 242 del 2010; sez. V, sent. n. 4390 del 2008).

Non convince la tesi, esposta in via gradata dalla sentenza impugnata al fine di contenere gli effetti del giudicato di annullamento del Consiglio di Stato, secondo cui il DM n. 235 del 2014 sarebbe un atto plurimo: secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, sono riconducibili questa tipologia quegli atti che sono caratterizzati dal fatto di contenere una pluralità di autonome e separate determinazioni amministrative, concernenti una pluralità di altrettanto specifici destinatari, che si trovano occasionalmente riunite in unico provvedimento, ma che avrebbero potuto assumere anche la veste di tanti separati provvedimenti quanti sono i singoli destinatari (Cons. St., sent. n. 4587 del 2014).

Nel caso di specie, invece, viene in rilievo un decreto ministeriale che non individua specifici destinatari né racchiude singole determinazioni amministrative, ma ha appunto natura di atto normativo o amministrativo generale, sostanzialmente e strutturalmente unitario e a contenuto inscindibile, che disciplina in via generale l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, con la conseguenza che gli effetti della sentenza si estendono anche a coloro che, pur non essendo parti del giudizio, sono comunque soggetti all'applicazione di quell'atto.

A supporto di questa tesi si può invocare ora anche quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 25840 del 2016. La Suprema Corte, nel



regolare la giurisdizione in ordine al contenzioso sull'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, dopo aver ricondotto il DM n. 235 del 2014 *«al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare»*, ha stabilito che spetta al giudice amministrativo la domanda che abbia a oggetto *«la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo»*, mentre spetta al giudice ordinario la domanda che sia *«specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria»*.

Se dunque il DM n. 235 del 2014 è un *«atto amministrativo generale o normativo»* e se, con la sentenza n. 1973 del 2015, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di *«annullamento»* che lo riguardava, allora da tale sentenza non possono che derivare gli effetti tipici delle sentenze costitutive che hanno a oggetto atti generali o normativi, e quindi una portata *erga omnes* per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione del ricorrente.

Questa tesi è stata condivisa anche dallo stesso Consiglio di Stato, che nelle sue più recenti pronunce ha ritenuto che *«il D.M. 235/2014, atto di natura regolamentare, è stato annullato con efficacia erga omnes dalla sentenza della Sezione 16 aprile 2015 n.1973 nella parte in cui non consente l'ingresso nelle GAE dei diplomati magistrali»* (Cons. St., ord. n. 2267 del 2017, la quale aggiunge, significativamente, che *«non è quindi possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato, che non più esiste»*; sul punto si v. anche, tra le tante, le ordd. n. 2296 e n. 2689 del 2017).

Pertanto, alla luce del DM n. 235 del 2014 che, come risultante dalla sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, ammette l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento di chi abbia conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso, riconoscendo il diritto all'inserimento dei ricorrenti e condannando il MIUR a provvedervi.

**La sentenza oggetto del presente appello segue per la propria statuizione l' excursus giurisprudenziale e normativo della sentenza n. 3820 del 15.02.2021 della Corte di Cassazione.**

La Cassazione con la sentenza n. 3830/2021 si occupa per la prima volta della problematica del mancato inserimento in GAE. dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'a.s. 2001/2002, fornendo dei preziosi chiarimenti sulla natura



abilitante alla professione docente per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) .

La decisione riveste un particolare interesse in quanto, pur rigettando le domande di inserimento in GAE., **riconosce che il diploma in questione ha natura abilitante e quindi consente l'inserimento nelle attuali GPS. nelle fasce riservate ai docenti abilitati.**

La sentenza inoltre chiarisce che il termine di presentazione delle domande contemplato **dal d.m. 16 marzo 2007 non riveste natura perentoria, per cui i** docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti, che sono stati cancellati per non avere rinnovato la domanda di inserimento, conservano la possibilità di richiedere l'inserimento anche dopo l'a.s. 2007/2008.

Nel caso deciso dal Cassazione, tre docenti, che avevano conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'a.s. 2001/2002, presentavano domanda di inserimento in GAE., evidenziando come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 2015, aveva riconosciuto che la l. n. 296/2006 impone al Miur di inserire nelle GAE. *“i docenti già in possesso di abilitazione”* al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, a prescindere dal loro precedente inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.

Il Miur peraltro non accoglieva l'istanza per cui le insegnanti si rivolgevano al Tribunale di Bergamo, a cui chiedevano di accertare il loro diritto a presentare domanda di inserimento nelle GAE., avendo conseguito un diploma abilitante prima della data di chiusura delle GAE., con conseguente diritto all'inserimento nelle GAE ex art. 1 della l. n. 296/2006.

L'amministrazione scolastica si costituiva eccependo la carenza di giurisdizione del GO. e l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del dm. n. 235/2014.

Le insegnanti chiedevano pertanto al Giudice ordinario la disapplicazione del dm. n. 235/2014 e, prudenzialmente, impugnavano davanti al TAR. il DM. n. 325/2015.





Il Tribunale di Bergamo riconosceva la propria giurisdizione e la natura abilitante del diploma posseduto dalle lavoratrici, ma rigettava le domande di inserimento in GAE. in quanto riteneva che le tre insegnanti, essendo in possesso di tutti i requisiti per l'inserimento nelle stesse, avrebbero dovuto presentare la domanda per il biennio 2007-2008.

Le insegnanti pertanto impugnavano la sentenza del Tribunale di Bergamo davanti alla Corte d'Appello di Brescia evidenziando come l. n. 296/2006 riconoscesse un vero e proprio diritto all'inserimento, esercitabile in quanto tale negli ordinari termini di prescrizione.

A supporto della possibilità di presentare la domanda anche successivamente al biennio 2007-2008 le insegnanti richiamavano la giurisprudenza del Consiglio di Stato che riconosceva ai docenti cancellati d'ufficio, per non avere presentato la domanda di inserimento nelle GAE., il diritto di presentare domanda di reinserimento anche dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Il Miur si costituiva in giudizio chiedendo la condanna delle lavoratrici per lite temeraria in quanto avevano impugnato il DM n. 325/15 davanti al Tar Lazio, successivamente alla formulazione dell'eccezione di carenza di giurisdizione da parte del MIUR..

La Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello in quanto *“non è dubitabile che tutte le ricorrenti siano in possesso, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, di un titolo ritenuto abilitante all'insegnamento, atteso quanto disposto dall'art. 197, comma 1, del d.lgs. 297/1994 che aveva stabilito: “Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”, e ancora dal D.M. 10 marzo 1997 e dall'art. 15 comma 7 del d.p.r. n. 323 del 1998. ... Le odierne, appellanti, dunque avrebbero dovuto richiedere l'inserimento nelle graduatorie in questione prima che le stesse fossero chiuse, essendo pacificamente nelle condizioni di farlo, in quanto, come chiarito in premessa, in possesso di un titolo riconosciuto abilitante già da molti anni prima.”*



In estrema sintesi secondo la Corte di Appello la l. n. 296/2006 farebbe salvo l'inserimento in GAE. non di chi aveva conseguito il titolo abilitante prima della chiusura delle GAE., ma solo di chi aveva presentato domanda entro il termine previsto dal DM. n. 235/2014, per cui le ricorrenti, pur avendo conseguito un titolo abilitante sufficiente a legittimare l'inserimento in GAE. sarebbero decadute dalla possibilità di richiedere l'inserimento non avendo presentato domanda nel 2007.

La Corte di Appello inoltre condannava le insegnanti per lite temeraria in quanto dopo il deposito del ricorso davanti al Tribunale di Bergamo, a fronte dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal MIUR., avevano impugnato davanti al TAR. il successivo DM. n. 325/2015.

La sentenza veniva impugnata davanti alla Cassazione dalle insegnanti le quali evidenziavano come tutti i docenti che hanno ottenuto un titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento conservano il diritto all'inserimento nelle GAE. in quanto la chiusura delle GAE. prevista dalla l. n. 296/2006 è garantita dall'impossibilità di ottenere l'inserimento nelle stesse da parte degli insegnanti che conseguono il titolo abilitante dopo il 30.12.2006 e non dalla esclusione dei candidati che non hanno presentato domanda entro il termine previsto dal d.m. 16 marzo 2007.

Le insegnanti citavano a supporto del diritto all'inserimento nelle GAE le sentenze n. 5285 e n. 28250 del 2017, nelle quali la Cassazione aveva sancito che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non precludeva al docente cancellato dalle graduatorie permanenti la possibilità di richiedere il reinserimento in GAE. in quanto la "chiusura" delle GAE. si riferiva alla data di conseguimento del titolo abilitante e non alla data di presentazione della domanda di inserimento.

**Il valore “abilitante” del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

**La prima questione affrontata dalla Cassazione è stata quella della natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**



**I giudici di merito avevano infatti riconosciuto natura abilitante al titolo posseduto in quanto l'art. 15, comma 7, del d.PR 23 luglio 1998, n. 323, sancisce testualmente che: «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.»**

L'avvocatura generale nel proprio controricorso aveva invece sostenuto che il titolo di studio posseduto dalle due ricorrenti non avrebbe rivestito natura abilitante in quanto tale disposizione andrebbe letta alla luce del precedente decreto interministeriale n. 175 del 10.03.1997, il quale aveva sancito che *«i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».*

A supporto della natura non abilitante del titolo l'avvocatura aveva inoltre citato la sentenza n. 11/2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale aveva statuito che *«il diploma magistrale, se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all'insegnamento [...] il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, dovendo leggersi la l'espressione "conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare [...]" nel senso, appunto, che si tratti di un'endiadi.»*

**La Cassazione ha invece riconosciuto la natura abilitante del titolo**, risolvendo le problematiche ingenerate dalle affermazioni dell'adunanza Plenaria, che comportavano l'impossibilità per i diplomati magistrali non solo di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia riservata ai docenti abilitati, ma addirittura di insegnare.



La soluzione merita piena condivisione considerato che il decreto interministeriale n. 175/97 costituisce un mero decreto ministeriale anteriore al regolamento approvato con il d.PR n. 323/98, per cui, sia in base ai principi in materia gerarchia delle fonti (il regolamento del 1998 prevale sul mero decreto del 1997), che a quelli di successione delle leggi nel tempo (il DPR. n. 323/98 essendo posteriore abroga implicitamente il dm. n. 175/97), prevale la disposizione contenuta nell'art. 15 del DPR. n. 323/98, che, nella parte in cui riconosce espressamente al diploma in discorso *“valore ... abilitante all'insegnamento”*, ha chiaramente introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal decreto interministeriale 10.3.97.

La riconosciuta natura abilitante del titolo risulta del resto confermata anche dal fatto che il decreto interministeriale n. 175/97 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della L. n. 341/90 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al MIUR la sola definizione dei *“tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento”*.

Viceversa l'articolo 15, comma 7, del regolamento approvato con D.P.R. 23 LUGLIO 1998, n. 323, è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997, che ha espressamente delegato il Governo a dettare *“disposizioni transitorie ... con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”*.

Giova, inoltre, ricordare come la natura abilitante del titolo risulta chiaramente confermata anche dall'art. 4 del d.l. n. 87/2018, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d'accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante del citato diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria. L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018 ha, infatti, riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: *«a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ... b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»*.



Invero tale *ius superveniens* riveste una indubbia natura ricognitiva e confermativa circa la natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che non sancisce la natura abilitante del diploma conseguito entro l'as. 2001/2002, bensì consente ai diplomati magistrali entro tale data di partecipare al concorso straordinario bandito in quanto in possesso di un titolo abilitante. In altre parole non è che il diploma divenga abilitante per effetto della partecipazione al concorso, bensì proprio l'opposto: il diplomato entro il 2001/02 può partecipare al concorso bandito nel 2018 in quanto il diploma conseguito entro tale data è abilitante.

### **Gli effetti del valore “abilitante” del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

La Cassazione pur confermando il valore abilitante del diploma magistrale sostiene che il conseguimento di un titolo abilitante prima della chiusura delle graduatorie permanenti non sarebbe sufficiente a legittimare l'inserimento in GAE. in quanto l'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, si sarebbe limitata a fare salvo il diritto all' inserimento solo dei docenti che avrebbero potuto richiedere l'inserimento nelle sopprese graduatorie permanenti. Secondo la pronuncia in commento, i diplomati magistrali entro l'as. 2001/2002 non potrebbero pertanto richiedere l'inserimento in GAE. in quanto la precedente normativa avrebbe consentito l'inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che avevano superato una procedura selettiva.

A supporto di tale conclusione la Cassazione richiama la circostanza che l'art. 2 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti solo a coloro che erano in possesso del requisito del “*superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali*”.

Tale affermazione non persuade in quanto non considera, da un lato, che i diplomati magistrali per conseguire il titolo abilitante hanno dovuto superare un “esame” e che la



legge n. 143 del 2004, all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter, ha istituito corsi speciali abilitanti, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, che consentivano l'ingresso nelle graduatorie permanenti pur essendo privi di qualsiasi valore concorsuale.

Sotto altro profilo il fatto che *«la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado – cfr. tabella di cui all'articolo 1 al D.L. n. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 – prevede, tra l'altro, al punto A), denominato “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria”, il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento»* (così: Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015, e in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3628 del 21.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3673 del 27.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3675 del 27.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3788 del 3.8.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 4232 del 10.9.2015, e Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 217/18).

**La mancata presentazione della domanda di inserimento nel termine fissato dal d.m. 16 marzo 2007 e le sue conseguenze. Sul diritto dei depennati al reinserimento in GAE anche dopo il biennio 2007-2008.**

La Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnata in Cassazione aveva basato il rigetto della domanda di inserimento nelle GAE. sull'affermazione che il comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/06 avrebbe fatti salvi solo gli inserimenti presentati dai docenti in possesso di abilitazione presentati per il biennio 2007-2008; tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la giurisprudenza avrebbe disconosciuto la possibilità di ottenere l'inserimento in GAE ai docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti (cancellati per non avere presentato tempestiva domanda, in occasione dell'aggiornamento del 2007), in quanto la l. n. 296/2006 avrebbe previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie “chiuse”, nelle quali i docenti già abilitati avrebbero potuto ottenere l'inserimento limitatamente all'a.s. 2007-2008.



L'art. 1, della l. n. 296/06, trasformando le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, avrebbe pertanto determinato anche l'abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, per effetto delle disposizioni di cui alla l. n. 296/2006.

Le ricorrenti avevano impugnato tale statuizione evidenziando come l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, aveva assicurato la chiusura delle GAE con il divieto di inserimento di nuovi abilitati, e non con l'impossibilità di presentare domande di inserimento dopo l'a.s. 2007/08. In altri termini il diritto all'inserimento in GAE. dei docenti abilitatisi entro il 31.12.2006 non contrasta con la qualificazione "*a esaurimento*" delle graduatorie stesse, dal momento che la chiusura delle GAE. viene garantita (e va quindi riferita) non alla data del tutto incidentale di presentazione della domanda di inserimento nelle GAE., bensì dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

In definitiva il discrimine per l'inserimento nelle GAE. è costituito dalla data di conseguimento dell'abilitazione (prima o dopo il 31.12.2006) e non dalla data di presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, per cui i docenti depennati dalle soppresse graduatorie permanenti, così come tutti gli altri insegnanti in possesso di un titolo abilitante conseguito prima dell'1.1.2007, mantengono il loro diritto all'inserimento nelle GAE. anche in caso di mancata presentazione della domanda di inserimento nelle stesse entro l'a.s. 2007/08.

Sul punto la sentenza in commento chiarisce l'erroneità dell'interpretazione della Corte di Appello e precisa che i docenti depennati possono continuare a presentare la domanda di reinserimento anche dopo l'a.s. 2007/08 in quanto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004.

**Sulla possibilità di adire contestualmente sia il GO. che il GA.**



La Cassazione ha infine riformato la sentenza della Corte di Appello anche nella parte in cui aveva posto in dubbio la possibilità di adire contestualmente sia il GO. che il GA.

Invero tale evenienza non solo non è vietata, ma è stata anzi espressamente riconosciuta dal legislatore il quale per tale motivo ha disciplinato anche l'ipotesi di contestuale impugnazione davanti al GA. del provvedimento amministrativo e di richiesta davanti al GO. dell'accertamento del diritto soggettivo a presentare domanda di inserimento nelle GAE., stabilendo all'art. 63 del dl.vo n. 165/2001 che *“l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”*

Ne consegue che il pubblico dipendente può tutelare i propri diritti soggettivi sia chiedendo la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto, che sia rilevante per la decisione, sia impugnando lo stesso atto in sede di giurisdizione amministrativa per ottenerne l'annullamento. L'istituto della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, infatti, comporta inevitabilmente l'ammissibilità di una doppia tutela, ancorché, sul piano strettamente tecnico, a ciascuna di essa corrisponde una situazione protetta nettamente differenziata.

Pertanto, dopo avere dettagliatamente argomentato e' di chiara evidenza che la sentenza del febbraio 2021 della Cassazione, argomentata nella sentenza appellata, ha indubbiamente il pregio di avere fatto chiarezza sul valore del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ponendo fine alle incertezze determinate dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale sostenendo che *«il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni»*, aveva portato la giurisprudenza successiva a precludere ai diplomati magistrali non solo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma addirittura all'insegnamento.





La giurisprudenza aveva infatti sancito che *«alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019, ... il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento»* (così, da ultimo, TAR Lazio, 28/01/2021, n. 1161, e in termini TAR Lazio, 18/12/2020, n. 13690, TAR Lazio, 21/12/2020, n. 13745, TAR Lazio, 29/12/2020, n. 14069, TAR Lazio, 29/12/2020, n. 14073, TAR Lazio, 8/01/2021, n. 232, TAR Lazio, 15/01/2021, n. 565, TAR Lazio, 15/01/2021, n. 570, TAR Lazio, 28/01/2021, n. 1159, TAR Lazio, 28/01/2021, n. 1160).

Tale affermazione risultava particolarmente grave in quanto *«ai sensi dell'art. 1 della L. n. 62/2000 e degli articoli 3 e 6 della L. n. 86/42 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente a oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.»* (così: Cass. n. 4080 del 2018).

La pronuncia dell'Adunanza Plenaria pertanto comportava il licenziamento del personale docente che insegna nelle scuole paritarie proprio grazie al diploma di maturità magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

La sentenza risulta altrettanto pregevole nella parte in cui precisa che ai fini dell'inserimento in GAE non è essenziale avere presentato la domanda entro il biennio 2007-2008, facendo così salvo il diritto al reinserimento dei docenti depennati.

Lascia invece perplessi la soluzione data in ordine alla possibilità o meno dei diplomati magistrali di ottenere l'inserimento in GAE. in quanto l'inserimento nelle GAE. di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006 costituiva l'unica misura di pre

venzione e repressione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine dei diplomati magistrali.



I diplomati magistrali in questione sono stati infatti esclusi sia dalla sfera di applicazione dei d.l.vi n. 368/2001 e n. 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, sia, infine, dal concorso riservato agli abilitati previsto dal d.lgs. 59/2017, rendendo di dubbia legittimità la normativa interna. Sia permesso ancora argomentare sul Valore abilitante ante e post D.P.R. n. 323/98 del diploma magistrale.

Appare innanzitutto fondamentale, in prima battuta, al fine di dirimere la questione in oggetto, precisare il quadro normativo di riferimento, sotto il duplice aspetto della natura del cosiddetto “doppio canale di reclutamento” e dei soggetti aventi titolo all'accesso alla modalità di reclutamento in commento. Il doppio canale, dopo anni di interventi legislativi puntuali volti all'assunzione in ruolo di soggetti con particolari titoli di servizio, fu formalmente istituito e stabilizzato dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto stabiliva che “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali”; l'articolo 1, comma 10, stabiliva che “per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria”. Entrambe le norme confluirono poi nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia



di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”, di seguito Testo Unico, rispettivamente all’articolo 399 e all’articolo 401, mentre l’articolo 400 disciplinava il reclutamento attraverso concorsi per titoli ed esami. Con legge 3 maggio 1999, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, l’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (di seguito Testo Unico) è stato novellato, all’articolo 1, comma 6, stabilendo la sostituzione delle previgenti graduatorie del “Concorso per titoli” con le neoistituite “Graduatorie permanenti”. Ai sensi del novellato art. 401 comma 1, “Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1”. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono disciplinati, pertanto, dal successivo comma 2, il quale prevede espressamente che “Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente” 1 . Come è noto, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’articolo 1, comma 605, ha sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, inibendo dunque l’ingresso a nuovi soggetti, ma facendo comunque salva la possibilità, per i soggetti ivi collocati, di aggiornare i propri punteggi. Ebbene, risulta chiaro che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all’art. 401 del Testo Unico derivano da disposizioni fissate, in via perentoria, da norma avente rango primario, e che tutti i successivi decreti di aggiornamento, ivi compresi i decreti da ultimo oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del quadro normativo vigente, come effettivamente ricostruito dal Supremo Collegio.

Il giudice di prime cure nella sentenza di rigetto non ha considerato che l’Amministrazione resistente , malgrado le sentenze della Corte di Cassazione del 2017 e 2019 che riguardano il non riconoscimento del titolo abilitante al diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2000/2001 , ha di fatto negato l’esistenza di tali pronunce atteso



che con l’emanazione del Bando VI ciclo Tfa e con la legge 2021 del decreto Bis, ai sensi del DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) ha considerato, in maniera piena e completamente efficace, tale da far accedere i possessori al percorso di specializzazione per il sostegno e SOPRATTUTTO HA PERMESSO DI CONSIDERARE IL DIPLOMA MAGISTRALE COMPLETAMENTE ABILITANTE SENZA LA NECESSITA’ DI ULTERIORI PROVE CONCORSUALI ABILITANTI DATO CHE sono stati assunti a tempo indeterminato **su posto comune, con diploma magistrale e senza nessuna abilitazione successiva**, gli insegnanti che hanno svolto tre annualità di servizio su posto comune, anche non continuative, negli ultimi dieci anni, oltre l’anno in corso – l’arco temporale per il predetto servizio va dal 2010/11 al 2020/21 – (oltre all’inserimento nella prima fascia delle GPS). Per essere ammessi su posti di sostegno su classe di concorso primaria ed infanzia, veniva meno anche il requisito delle tre annuali di servizio essendo richiesto per essere assunti a tempo indeterminato, sui posti residui dopo le immissioni in ruolo da concorso e da Gae, di essere inseriti nella prima fascia delle Gps, CON IL POSSESSO CIOE’ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ANTE 2001/2002 E IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO SUL SOSTEGNO PER LA CLASSE DI CONCORSO SPECIFICA RICHIESTA, INFANZIA O PRIMARIA.

E’ dirimente che il Ministero dell’Istruzione e ricerca, al di là degli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la vicenda del diploma magistrale ,nei fatti, con i propri atti normativi e regolativi della propria attività amministrativa , CONSIDERA IL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ANTE 2001/2002 TITOLO ABILITANTE IN MANIERA PIENA E COMPLETA E NON FINALIZZATA SOLO A POTER PARTECIPARE ALLE FUTURE PROCEDURE CONCORSUALI.

### **3) Errore nel giudicare della sentenza appellata sulla domanda risarcitoria.**

La sentenza appellata ha errato anche nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti Innanzitutto, il mancato riconoscimento da parte del MIUR del valore abilitante a tutti gli effetti di legge del diploma degli appellanti – che è illegittimo, alla luce di quanto



esposto nei primi tre motivi di appello – ha cagionato loro un danno ingiusto, che l'Amministrazione è chiamata a risarcire.

Il danno consiste nel fatto che, a causa del rifiuto del MIUR d'inserirli nelle graduatorie a esaurimento, essi sono stati privati della possibilità di venire immessi in ruolo a tempo indeterminato nell'amministrazione scolastica (anche perché non sono stati banditi concorsi pubblici dal 1999 al 2012, circostanza riconosciuta e stigmatizzata sia dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Mascolo*, sia dalla Corte costituzionale nell'ord. n. 207 del 2013 e nella sent. n. 187 del 2016).

**Inoltre, anche a voler ritenere corretta la sentenza di primo grado, nella parte in cui sostiene che gli appellanti avrebbero dovuto fare richiesta d'inserimento nelle graduatorie a esaurimento in occasione dei periodici aggiornamenti delle stesse, la domanda risarcitoria risulterebbe fondata, e a maggior ragione.** Tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 infatti, hanno, anche pieno diritto a presentare domanda di accesso ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno. **Tale diritto è sancito dall'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998.** Queste disposizioni legislative, mai abrogate, attribuiscono infatti il **valore abilitante permanente al diploma di maturità magistrale** nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra: l'abilitazione è infatti intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.

Infatti, se i ricorrenti non hanno avanzato prima la loro istanza è unicamente perché l'Amministrazione ha impedito, con i propri atti organizzativi e nei fatti la presentazione della domanda d'inserimento (tale circostanza non è stata contestata e deve ritenersi provata).

Questo è un punto di fatto che non sembra essere stato adeguatamente colto dal giudice di prime cure: questi ha sottolineato più volte che i ricorrenti non hanno domandato l'inserimento nelle graduatorie nel biennio 2007-2008 o in occasione dei periodici aggiornamenti delle stesse; ma non ha opportunamente rilevato che non era possibile avanzare tale richiesta, perché la possibilità era negata sul piano giuridico dai decreti



ministeriali e nei fatti mediante la predisposizione del sistema informatico per l'invio delle domande d'inserimento.

L'unica cosa che le ricorrenti avrebbero potuto fare era avviare un'azione giudiziaria contro il MIUR per ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento negato già nel biennio 2007-2008. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, un simile onere eccede il dovere di diligenza e di buona fede che può essere preteso dal titolare di un diritto (si v., tra le tante, Cass. civ., sent. n. 16530 del 2004).

Senza contare che, come già detto, le graduatorie a esaurimento hanno mutato funzione e natura in forza della legge n. 107 del 2015, a seguito della quale è sorto un interesse all'inserimento nuovo e diverso rispetto a quello che poteva essere fatto valere nel biennio 2007-2008.

Pertanto, nel precludere anche solo la mera presentazione della domanda d'inserimento, il MIUR ha cagionato un danno agli appellanti.

Non pare che possano esservi dubbi sul carattere ingiusto del danno – alla luce del palese e acclarato contrasto tra la condotta del MIUR e la normativa in materia di titoli abilitanti all'insegnamento – e sulla sussistenza della colpa dell'Amministrazione, sia che la si consideri sufficientemente provata dalla dimostrazione dell'illegittimità della condotta (sul punto si v., tra le tante, TAR Cagliari, sez. II, sent. 290/2011), sia che si ritenga che essa consista nella violazione dei canoni d'imparzialità, correttezza e buona amministrazione (in tal senso, tra le tante, TAR Roma, sez. II, sent. 1720/2011).

Nel nostro caso, infatti, ancora con le circolari del giugno e del luglio 2015 il MIUR ha deciso d'ignorare i docenti in possesso del diploma magistrale, nonostante il loro diritto a essere inseriti nella graduatoria fosse ormai stato accertato in diverse occasioni dai giudici amministrativi.

Si noti che lo stesso MIUR è consapevole del valore abilitante del diploma magistrale, avendolo valorizzato già, nei decreti n. 308 e n. 353 del 2014 ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, salvo poi, contraddittoriamente, astenersi dal riconoscere al titolo la medesima valenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento.

Per queste ragioni, l'aver dato luogo a un'illogica e antiletterale esclusione dei ricorrenti da uno dei pochissimi canali di accesso alla docenza a tempo indeterminato nello Stato si



configura come palese violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, oltre che del diritto costituzionale al lavoro e dà quindi luogo a un danno risarcibile.

La quantificazione di questo danno non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., eventualmente servendosi anche di una apposita consulenza tecnica di ufficio, ove ritenuta rilevante.

Nel caso di specie, peraltro, tenendo conto del grado della colpa e dell'entità del danno, pare che quest'ultimo possa essere liquidato per ciascuno delle ricorrenti nella misura ritenuta di giustizia.

Dal comportamento illegittimo del Miur discende per la parte ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito.

L'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, al fine di ottenere il bene della vita di cui è stato illegittimamente privato

Con il risarcimento in forma specifica, d'altronde, si può dare attuazione al principio di effettività della tutela. E' quindi auspicabile che ogni qual volta sia possibile la reintegrazione in forma specifica del danno subito questa venga concessa.

La pronuncia richiesta da parte appellante è, quindi, costitutiva al fine di attuare direttamente il risultato richiesto ed è indubbiamente compatibile con la natura contrattualizzata del rapporto in essere con i dipendenti del MIUR in quanto l'art. 63 del D.L.vo n. 165 del 2001 prevede espressamente che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, **costitutivi** o di **condanna**, richiesti dalla natura dei diritti tutelati." Invero costituisce giurisprudenza acquisita che nel pubblico impiego "contrattualizzato" le graduatorie ad esaurimento **costituiscono atti di natura negoziale**, posti in essere dal MIUR con i poteri e le capacità dei datori di lavoro privati come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati e alle regole comuni del diritto del lavoro. *"Coerente con tale quadro interpretativo appare, quindi, la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 che, ispirandosi al principio dell'effettività della tutela, prescrive che "il giudice adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, **costitutivi** o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati..."*



*e rimuove, quindi, ogni preclusione di accertamento nei confronti della pubblica amministrazione, ove ciò sia imposto dalla necessità di assicurare la piena tutela del dipendente pubblico, ripristinando o assicurando la conformità al diritto della sua situazione giuridica, a fronte di comportamenti illegittimi del datore di lavoro."*

Nel caso di specie **nulla osta ad un accoglimento della tutela in forma specifica** così come richiesta dalla parte ricorrente: **le graduatorie ad esaurimento, infatti, sono tuttora esistenti e saranno ancora utilizzate per le future immissioni in ruolo oltreché per la stipula dei contratti annuali.**

Inoltre **nessuna norma di rango primario impedisce l'inserimento, ora per allora, dei diplomati magistrale.**

Occorre ricordare, in proposito, che **lo stesso legislatore, dopo il 2007, ha consentito l'inserimento ex novo in graduatoria, in via di eccezione, per molte categorie di docenti.** In particolare, dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si sono inseriti:

- i docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo

livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), **attivati nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) ;**

- i docenti **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica;

- i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), il secondo e il terzo **corso**

**biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale** delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di **laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011(cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).**

**IL DIVIETO NORMATIVO DI NUOVI INSERIMENTI, DUNQUE, NON È**





**ASSOLUTO, IN QUANTO RIGUARDA SOLO I NUOVI ABILITATI E, IN OGNI CASO, SUBISCE DIVERSE DEROGHE E TRA QUESTE DEVE COLLOCARSI ANCHE LA PREVISIONE – ANCH'ESSA LEGISLATIVAMENTE STABILITA – DELLA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DEI DOCENTI GIÀ ABILITATI PRIMA DELLA CONFORMAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE.**

Il principio sopra espresso, invero, è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito a proposito del **CONTENZIOSO RELATIVO AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA dei docenti cancellati per aver omesso la presentazione della domanda e a proposito del contenzioso promosso dai così detti CONGELATI SSIS (docenti che, dopo aver congelato il proprio corso di studi presso le scuole di specializzazione, hanno conseguito il titolo abilitante soltanto al termine dei nuovi corsi di TFA – tirocinio formativo attivo - ossia dopo il 2013).**

**Nei casi sopra citati, dunque, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere ad esaurimento delle graduatorie non sia vulnerato dall'inserimento di categorie di docenti che – come i diplomati magistrale - non ampliano la platea dei destinatari del piano di stabilizzazione previsto dalla legge 296/2006.**

Per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania non ritenesse fondate le domande avanzate in via principale, si insiste nella riproposizione anche in questo grado, in subordine, della condanna del Miur al risarcimento in forma specifica del danno subito e di conseguenza si chiede che il Giudice, in riforma della sentenza di primo grado, Voglia emanare un provvedimento con cui ordini al Miur l'inserimento a pieno titolo delle ricorrenti, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania inserimento, per le Classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) **A PIENO TITOLO.**

**SOLO PER MERO TUZIORISMO SI EVIDENZIA CHE TUTTE LE APPELLANTI SONO INSERITE CON RISERVA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA IN VIRTU' DI RICORSO CAUTELARE VINTO DINNANZI AL TAR DEL LAZIO NEL 2016 ED HANNO REGOLARMENTE AGGIORNATO LA LORO RICHIESTA DI PERMANENZA IN GAE A MAGGIO DEL 2019.**



Ed ancora si evidenzia che vi è un nuovo orientamento del Consiglio di Stato del 2020 che ha stabilito che **i diplomati magistrale hanno diritto a restare nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle rispettive province, anche ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (Ordinanza N.4709/20 del 5 agosto 2020). Con questa clamorosa decisione il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo cambio di rotta rispetto all'inserimento in GAE dei Diplomatici Magistrali.**

**P.Q.M.**

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, in funzione di Giudice del lavoro, fissata apposita udienza di comparizione delle parti, e rigettata ogni istanza contraria, accogliere l'appello, annullare e/o riformare la sentenza n. 1923/2021 pubblicata il 19/04/2021 del Tribunale di Catania e per l'effetto così giudicare:

- nel merito, accogliere le domande proposte ed ove occorra , previa disapplicazione del decreto del MIUR n. 235 del 2014, delle circolari del 30.06.2015 e del 06.07.2015, e di ogni atto amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare il diritto delle appellanti all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento per la scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Catania, con decorrenza dalla richiesta d'inserimento, o in subordine dalla domanda giudiziaria; per l'effetto, condannare l'Amministrazione a inserire le appellanti , a pieno titolo, nelle citate graduatorie con la decorrenza richiesta; accertare e dichiarare il danno subito dalle appellanti per effetto della condotta illegittima dell'Amministrazione e condannare quest'ultima al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e liquidata anche secondo equità.

-Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione copia della sentenza appellata : **la sentenza n. 1923/2021 PUBBLICATA il 19/04/2021 nel procedimento R.G. n. 3504/2016 ed il DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021). Il fascicolo di primo grado.**

Si chiede comunque acquisizione d'ufficio fascicolo primo grado del procedimento R.G. 3504/2016.



*Ai sensi del DPR n. 115 del 2002, si dichiara che la causa ha a oggetto controversie individuali di lavoro dal valore indeterminabile e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 388,50 .Il valore della presente causa è indeterminabile.*

Calascibetta 11.11.2021  
Puzzo

Avv. Laura Maria

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si avanza , qualora l'Ill.mo Tribunale, ravvisasse la necessità di integrare il contraddittorio tra le parti con *«l'esistenza di un litisconsorzio con tutti coloro che siano inseriti nelle GAE di Catania»* . specifica istanza ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c., motivandola con il rilievo che l'elevato numero dei destinatari determina rilevanti difficoltà tanto in ordine all'esatta identificazione di essi (anche in relazione alla potenziale continua variabilità della graduatoria derivante dal possibile accoglimento di taluno dei numerosi ricorso e dal conseguente inserimento in essa di altri soggetti) quanto della loro residenza anagrafica necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie.

Com'è noto, inoltre, l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa prescrivere, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge in quanto lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Nel caso di specie, la notifica per pubblici proclami risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall'indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti i docenti ricompresi nella graduatoria in questione.

Per questo, si domanda all'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di autorizzare la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) di Catania, valutando l'opportunità di consentire modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 151 c.p.c., quali per esempio la pubblicazione



degli atti del giudizio d'appello sul sito internet istituzionale del MIUR e sul sito istituzionale del Tribunale di Catania, nonché eventualmente su altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad esempio [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) e [www.tecnicadellascuola.it](http://www.tecnicadellascuola.it)).

Calascibetta 11.11.2021

Avv. Laura Maria

Puzzo



